

FISCO news PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Anno XXVIII - N. 4 - Agosto/Settembre 2024

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa
per i clienti

SCADENZE! SCADENZE!

20 AGOSTO martedì

- Versamento unificato tributi e contributi

26 AGOSTO lunedì

- Intrastat: mensile

16 SETTEMBRE lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi

25 SETTEMBRE mercoledì

- Intrastat: mensile

30 SETTEMBRE lunedì

- Comunicazione Lipe 2°trim.
- Comunicazione spese al Sistema TS: primo semestre 2024

EDITORIALE

CPB... Come pensarne bene?

Faccio fatica a capire come pormi rispetto al Concordato Preventivo Biennale. Già il nome mi spiazza. Così come lo hanno chiamato, sembra più un meccanismo da procedura concorsuale nei default d'azienda; in realtà, lo leggerete in uno degli articoli di questa uscita, è un incentivo/tentativo da parte dell'Agenzia a sottoscrivere un accordo di pianificazione delle imposte per i prossimi anni.



Dovrebbe essere uno dei tasselli fondamentali della Riforma Fiscale con la "R" maiuscola, voluta dall'attuale governo per stimolare un rapporto collaborativo tra Stato e cittadino rispetto alle imposte, però non ne riesco a cogliere appieno l'importanza per come è stata formulata e consegnata la proposta.

I tempi *in primis*: allo stato attuale, in piena campagna dichiarativi, non abbiamo ancora il software disponibile per il calcolo dei soggetti in regime forfetario, e per gli altri sono usciti da poco. Siamo così obbligati a risentire i contribuenti per riformulare le considerazioni sulle imposte da pagare. Una vera rincorsa per convincere i contribuenti ad aderire, ma lasciando poco tempo ai consulenti per capirne a fondo il meccanismo così da esporlo efficacemente ai clienti per coglierne l'adesione.

Le modalità *in secundis*: la proposta era già stata studiata, con articolazioni del tutto diverse, e messa in atto nel 2003, cioè più di 20 fa, senza successo perché poco accattivante per il contribuente che di fatto doveva dichiarare compensi non inferiori al 9 e 4,5% di quelli dell'anno in corso. Ora il sistema invece cambia tecnica, si basa sugli ISA (gli indici sintetici di affidabilità) e su altri database legati alla contingente situazione economica e sforna, per magia, il reddito dei prossimi due anni. C'è a chi va bene (poco più di un incremento ISTAT) e chi invece presenta un conto salato. Così come delineato si presta più che altro ad essere utilizzato soprattutto dai "furbetti" per mettere in luce ricavi a tassazione praticamente nulla e non dai clienti affidabili e virtuosi che cercano la stabilità e semplicità del rapporto con il fisco.

Non si riescono a comprendere bene quali siano i meccanismi premiali che derivano dall'adesione e nemmeno i pericoli che possono derivare da eventuali errori nella compilazione degli ISA.

Per non parlare poi, del fatto che la normativa è in continua evoluzione, siamo già al secondo decreto correttivo e ne attendiamo altri.

Insomma un istituto da rivedere, magari coinvolgendo un po' di più gli esperti di categoria che potrebbero così diventare degli ambasciatori dell'adesione piuttosto che delle vittime affannate nel cercare di convincere contribuenti riluttanti.

Per ultimo, visto il mio smarrimento, ho chiesto all'intelligenza artificiale di dirmi qual è la sua visione del CPB. Mi ha risposto con questa vignetta che a giudicare dagli occhi sospettosi delle parti, dall'incrocio impossibile di mani e dalla mole del tomo, mi ha confermato di essere un tantino perplessa...

Giorgio Degasperi

Studio Degasperi Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- EDITORIALE
- CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
- REGISTRO TELEMATICO CORRISPETTIVI: sospensione attività
- IVA: anomalie e lettere Agenzia Entrate
- SUPERBONUS: fatture errate non retrodatibili
- MODELLO F24: nuovi vincoli alla compensazione
- RAWVEDIMENTO OPEROSO: novità



AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Fisco, indagini finanziarie al palo Nuove analisi contro l'evasione

Nella relazione sul rendiconto dello Stato la Corte dei conti ha evidenziato che occorre spingere sui controlli preventivi che la riforma fiscale mette al centro dell'attività di verifica. I magistrati contabili hanno evidenziato che il numero delle indagini finanziarie è ancora limitato rispetto ai fenomeni di sommerso emersi. La macchina dei controlli potrebbe e dovrebbe far uso in chiave preventiva dell'ingente mole di dati a disposizione nei sistemi informativi come in parte già avviene. Con un tax gap di 84 miliardi di euro, la Corte ricorda che l'obiettivo è 'far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo'. In questa attività di analisi ai fini dell'accertamento la Corte rileva ancora uno scarso uso dei contenuti analitico-descrittivi delle fatture elettroniche e delle complessive movimentazioni finanziarie rilevabili dai conti bancari. La strada tracciata dalla delega è quella di potenziare i controlli preventivi per ridurre il tax gap, facendo leva su strumenti di data analysis avanzati e interoperabilità delle banche dati.

8 Luglio 2024 - Il Sole 24 Ore

Transfer price, le quote di avviamento non rilevano nel calcolo del margine

I costi di ammortamento dell'avviamento hanno natura eccezionale e non vanno considerati nel calcolo del margine ai fini delle analisi di transfer pricing. A sostenerlo la Cgt della Lombardia con la sentenza n. 175/3/2024. La vicenda analizzata inizia da avvisi di accertamento con i quali venivano contestati ricavi derivanti da transazioni con parti correlate in misura inferiore al valore normale in violazione dell'art. 110, comma 7, del Tuir. Ad essere contestato, in particolare, era un errato calcolo del margine, poiché non era stato considerato il costo derivante dall'ammontare delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali. Per l'ufficio tali costi non devono essere considerati eccezionali, per il solo fatto di essere iscritti a bilancio. Secondo i giudici di secondo grado l'ufficio non

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L'Agenzia delle Entrate, al fine di promuovere la razionalizzazione degli obblighi dichiarativi e la promozione dell'adempimento spontaneo, ha previsto la formulazione di un nuovo strumento che consente, in via facoltativa, la definizione biennale del reddito d'impresa e professionale ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, mentre non sortisce alcun effetto ai fini IVA.

BENEFICIARI

Possono avvalersi del concordato sia i soggetti IRPEF, quali imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone, sia i soggetti IRES, quali società di capitali, enti commerciali e non commerciali. All'interno dell'ampia categoria sopra definita, il nuovo istituto è riservato a due categorie di contribuenti:

- i soggetti che applicano gli ISA;
- i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il periodo d'imposta 2024.

REQUISITI ACCESSO

Il contribuente, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato:

- non deve avere debiti tributari;
- deve aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta.

I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.

CAUSE ESCLUSIONE

- Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre periodi d'imposta precedenti;
- Condanna per uno dei reati tributari o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

- Inizio attività nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta.

- I contribuenti che potenzialmente sarebbero soggetti alla disciplina ISA, ma che concretamente la disapplicano, per effetto di una o più cause di esclusione.

ACCETTAZIONE PROPOSTA

Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti che applicano gli ISA, l'accesso al nuovo istituto si concretizzerà quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024. Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate sulla base di una metodologia che valorizza i dati:

- forniti dai contribuenti;
- relativi ai modelli ISA;
- presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.

Il reddito proposto non tiene tuttavia conto di diversi elementi, che seguono la disciplina fiscale ordinaria anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale (come ad es. plusvalenze e minusvalenze, redditi da partecipazioni, perdite fiscali, ecc).

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato. Attenzione al fatto che i professionisti con cassa di previdenza privata dovranno invece versare in ogni caso sulla base del reddito effettivo a prescindere da quello concordato se inferiore.

ESCLUSIONE DA ACCERTAMENTI

I periodi d'imposta oggetto di concordato non potranno essere sottoposti agli accertamenti di cui all'art. 39 del DPR 600/73. Tuttavia, anche i soggetti in regime di concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame. Viene intensificata l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che

decadono dal concordato.

CESSAZIONE e DECANDENZA

L'opzione per il concordato decade nel caso in cui:

- durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
- sia cessata l'attività.
- vengano accertate attività non dichiarate o inesistenza/ineducibilità di passività dichiarate (in misura superiore al 30% dei ricavi dichiarati);
- presentazione di dichiarazione integrativa con diversa quantificazione dei redditi;
- indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati in sede di proposta di concordato;
- condanna per reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- emersione di debiti tributari;
- comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato;
- omesso versamento delle imposte derivanti dal concordato oggetto di controlli automatizzati;
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d'imposta o IVA;
- contestazione di violazioni relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto;
- sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza;
- omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli

scontrini fiscali e della manomissione dei registratori telematici.

La cessazione del concordato ha effetto a partire dal periodo di imposta in cui si verificano i citati eventi.

VANTAGGI E SVANTAGGI

I vantaggi all'adesione di questo istituto sono i seguenti:

- esclusione dagli accertamenti previsti dall'art.39 del Dpr 600/1973;
- diritto ai benefici premiali specifici del regime ISA;
- prevedibilità della tassazione per un periodo di due anni: se il contribuente genera entrate superiori a quanto dichiarato non sarà soggetto a tassazione, viceversa non si otterrà alcuna riduzione fiscale.

Tra gli svantaggi possiamo immaginare i seguenti:

- il contribuente dovrà versare le imposte a prescindere dall'effettivo andamento della propria attività e ciò non sempre dipende dalla propria volontà - vedasi eventuali rischi endogeni quali guerre, Covid-19, tassi bancari ecc.;
- l'esclusione dagli accertamenti non riguarda l'IVA che potrà sempre e comunque essere contestata;
- non è prevista alcuna riduzione degli adempimenti contabili;
- la proposta reddituale è formulata in via univoca da parte dell'Agenzia ed andrà verificato il livello di crescita graduale del reddito imponibile nel biennio, applicato dagli uffici.

In conclusione possiamo dire che è sicuramente un argomento interessante e spunto di discussione con il proprio consulente fiscale. In fase di compilazione del modello unico sarà opportuno effettuare un'analisi sulla possibilità o meno di adesione, per valutare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma e la predisposizione di un'analisi di convenienza. Elemento centrale saranno le aspettative dei clienti in merito all'andamento della propria attività per i prossimi due anni.

Filippo Pallaoro

Studio Degaspero Martinelli

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

ha considerato il contesto fattuale dell'operazione. L'avviamento rinveniva, infatti, da un generale e più ampio processo riorganizzativo di gruppo.

8 Luglio 2024 - *Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi*

Cessioni d'azienda, fuori il Fisco

La riforma tributaria elimina la solidarietà passiva del cessionario per i debiti fiscali del cedente nelle cessioni aziendali concorsuali, estendendo la misura alle società controllate. La nuova normativa, sancita dal dlgs n. 87 del 14/6/2024, prevede che l'atto sia omologato dal Tribunale e riguarda anche trasferimenti da controllate. L'articolo 14 del dlgs n. 472 del 1997 disciplina la solidarietà dei debiti tributari nelle cessioni aziendali, con il cessionario responsabile solo fino al valore dell'azienda trasferita, escludendo la solidarietà se la cessione avviene in frode. La riforma introduce un certificato fiscale per liberare il cessionario da responsabilità, ma mantiene la solidarietà per debiti antecedenti di tre anni. La nuova disciplina, operativa dal 1° settembre 2024, allinea le norme tributarie e il Codice della crisi, garantendo la non responsabilità del cessionario anche nelle cessioni autorizzate da controllate, favorendo così il risanamento dell'impresa madre.

8 Luglio 2024 - *Italia Oggi*

Dichiarazioni, bonus in chiaro

Il bonus per i neo-assunti, introdotto dal DM del 25 giugno 2024, prevede una maggiorazione del 20% del costo del lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato, da riportare come variazione in diminuzione extra contabile nella dichiarazione dei redditi. Questo beneficio, simile al super ammortamento, va evidenziato al di fuori delle voci contabili standard. Il decreto attuativo specifica che il costo da considerare è il minore tra quello effettivo e l'incremento del costo complessivo del personale rispetto all'anno precedente. Le voci di bilancio da monitorare sono quelle relative a salari, stipendi, oneri sociali, TFR e altri costi del personale. I soggetti che non seguono il conto economico

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

secondo l'articolo 2425 del Codice civile devono adattare le corrispondenti voci. Per le imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi, si segue il principio di cassa, con l'onere di documentare i pagamenti. Le imprese che redigono bilanci secondo gli IAS devono escludere componenti non rilevanti, come gli oneri finanziari iscritti in voci diverse.

8 Luglio 2024 - Italia Oggi

Fatture false, escluso lo storno

La Cgt di secondo grado della Lombardia, nella sentenza n. 1443/2024, ha stabilito che se la fattura è falsa non è possibile la nota di credito. Lo storno con note di credito dello stesso importo può ritenersi legittima solo se le operazioni oggetto delle fatture e delle successive note siano effettive; ma non nel caso di operazioni inesistenti. I giudici hanno analizzato una vertenza relativa a un accertamento fiscale per l'anno d'imposta 2015 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Mantova che aveva contestato a una società unipersonale a responsabilità limitata, in liquidazione, sia l'emissione che l'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti. La Corte ha rigettato sia il ricorso della contribuente sia quello dell'ufficio finanziario, condannando la prima alle spese di lite, oltre a rimborso forfettario e accessori di legge.

8 Luglio 2024 - Italia Oggi

Pos, il ritorno della compliance

Dopo il primo tentativo di ottobre l'Agenzia delle Entrate ci riprova con le lettere di compliance per segnalare presunti incassi Pos non dichiarati per l'anno 2022. L'Amministrazione finanziaria sembra essere riuscita ad eliminare gli errori riferiti agli incassi Pos e in questi giorni ha rimesso ed inviato le segnalazioni per l'anno 2022 non in maniera massiva ma mirando ai soggetti 'selezionati' che risultano potenzialmente avere uno scostamento tra dichiarato e incassato con pagamento elettronico. Le compliance in parola sono generate grazie all'incrocio dei dati delle fatture elettroniche e scontrini telematici emessi con quelli inviati dagli operatori finanziari che hanno l'obbligo di trasmettere alle Entrate i dati identificativi degli strumenti

REGISTRO TELEMATICO CORRISPETTIVI: sospensione attività

Con riferimento all'interruzione dell'attività del registratore telematico dei corrispettivi, si ricorda che:

- se il periodo di chiusura/interruzione è inferiore a 12 giorni, l'Agenzia delle Entrate non rileva nessuna anomalia
- se il periodo di chiusura/interruzione è superiore a 12 giorni è previsto che: "Nel caso in cui l'interruzione dell'attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l'esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di

predisporre l'invio di un evento di tipo "fuori servizio", codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l'inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà "In servizio" alla prima trasmissione utile". La comunicazione di inattività/interruzione superiore a 12 giorni non è obbligatoria e non sono previste sanzioni in caso di inadempimento, ma è opportuna al solo fine di evitare che l'Agenzia delle Entrate invii all'esercente una richiesta di chiarimenti tramite una comunicazione/PEC.

Manuela Conci
Studio Bortolotti & Conci

IVA: anomalie e lettere Agenzia Entrate

Sono in arrivo le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate che segnalano ai contribuenti eventuali discrepanze fra i dati che emergono dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate e quelli indicati nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2021.

Si tratta di avvisi su possibili anomalie finalizzati a favorire l'adempimento spontaneo: le comunicazioni sono inviate al

domicilio digitale dei contribuenti Iva e sono disponibili anche nel "Cassetto fiscale" e nell'applicativo web "Fatture e Corrispettivi".

L'obiettivo è consentire ai contribuenti di sanare con sanzioni ridotte eventuali errori, chiedere dei chiarimenti o fornire elementi sconosciuti all'amministrazione. I soggetti Iva destinatari della comunicazione hanno la possibilità:

- di verificare i dati in possesso dell'Agenzia e, nel caso in cui riconoscano gli errori o le omissioni segnalate, provvedere al pagamento di quanto dovuto tramite il ravvedimento operoso, beneficiando quindi delle sanzioni in misura ridotta
- di chiedere chiarimenti all'amministrazione fiscale, anche tramite intermediari incaricati, o fornire dati ed elementi di cui il Fisco non era a conoscenza qualora ritengano che i dati indicati in dichiarazione siano corretti. Tali richieste sono effettuate con le stesse modalità utilizzate dall'Agenzia per l'invio delle comunicazioni.

Manuela Conci
Studio Bortolotti & Conci



SUPERBONUS: fatture errate non retrodatabili

Nella risposta ad interpello n. 146 del 9 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non retrodatabili le fatture errate emesse nel 2023 e ritrasmesse allo SDI nel 2024, oltre il termine dei 12 giorni previsto dall'art. 21, c. 4, del DPR 633/1972. In tal caso, anche provvedendo tramite ravvedimento operoso a sanare la violazione, secondo l'Agenzia delle Entrate, spetta la detrazione nella misura relativa al 2024 (70%), in luogo del 110% ordinariamente applicabile alle spese 2023.

Nel caso sottoposto al parere dell'Agenzia era stata emessa una fattura errata con sconto "integrale" (a seguito di spese agevolate superbonus nella misura del 110%) in data 29 dicembre 2023: l'errore di fatturazione era relativo all'importo dello sconto, che era stato applicato per il solo imponibile, anziché per l'importo totale della fattura.

Successivamente, le fatture rimesse per rettificare le fatture errate sono state concretamente trasmesse allo Sdl (e quindi "emesse") in data 27 marzo 2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto).

Nella citata risposta, l'Agenzia delle Entrate ribadisce innanzitutto che, come chiarito nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e nella circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le persone fisiche, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento. In caso di sconto "integrale" in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore (così la risposta n. 1, pubblicata il 5 gennaio 2024.)

L'Agenzia prosegue poi aggiungendo che la fattura non può considerarsi emessa prima dell'invio allo SDI, ribadendo come già con la risposta ad interpello n. 103 pubblicata il 13 maggio 2024,

sono stati forniti chiarimenti in merito alle condizioni al verificarsi delle quali la fattura può considerarsi tempestivamente emessa ai fini dell'agevolazione in argomento.

In particolare, è stato chiarito che laddove l'emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date - una di effettuazione dell'operazione, ossia di pagamento, anche tramite l'equivalente sconto - ed una successiva di trasmissione allo Sdl, qualora la seconda sia rispettosa dei termini di legge (ivi compresi i cinque giorni dall'eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.

In conclusione, le fatture corrette sono state inviate allo Sdl (e quindi "emesse") il 27 marzo 2024, e pertanto sarà applicabile il superbonus nella misura prevista per il 2024 (70%).

L'Agenzia osserva infine che, sebbene con l'istituto del ravvedimento operoso, il fornitore, una volta rimosse le violazioni, abbia la possibilità di sanare le sanzioni ad esse relative, detta sanatoria, tuttavia, non consentirà di retrodatare l'efficacia delle fatture al fine di fruire dell'agevolazione di cui si discute in misura pari al 110%.

*Roberto Buglisi
Servimprese Srl Stp*



AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

di pagamento elettronico messi a disposizione dagli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

5 Luglio 2024 - Italia Oggi

Tasse non pagate, rate fino a dieci anni

Via libera definitivo del Consiglio dei ministri al decreto delegato di riforma della riscossione. Il decreto concede più spazio alla possibilità di recupero del credito anche dopo la restituzione all'ente che ha emesso l'atto di contestazione, con un'apertura anche alla possibilità della cartolarizzazione. Velocizzazione delle procedure con il progressivo abbandono del ruolo e della cartella per l'estensione dell'area di applicazione dell'accertamento esecutivo. Attenzione ai contribuenti in difficoltà con l'allungamento dei piani di dilazione fino a 120 rate mensili (10 anni) secondo un meccanismo binario, con una progressione differente tra chi semplicemente dichiara e chi, invece, dimostra lo stato di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Previsto poi un intervento sulle condizioni che legittimano l'impugnazione dell'estratto di ruolo o della cartella, in caso di notifica ritenuta non valida da parte del contribuente. Alle ipotesi tassative si aggiungono le procedure in atto in base al codice della crisi, le operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati e la cessione d'azienda.

4 Luglio 2024 - Il Sole 24 Ore

Classi di rischio, errori formali e moratorie: i nuovi controlli sulle imprese

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il nuovo sistema dei controlli sulle imprese che sembra vicino parente del concordato preventivo biennale. In entrambi i casi siamo di fronte ad una normativa labirintica e i controlli ex post si rivelano affannosi e soprattutto avari di risultati. Il cambio di indirizzo dato ai controlli sulle imprese voluto dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, risponde all'idea che prevenire sia meglio che curare e che non è il caso di disturbare chi produce, se proprio non è necessario. Ma la prevenzione

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

deve essere concreta. E il decreto legislativo la affida ad un ampio ventaglio di strumenti operativi e di nuove regole fondate sulla corrispondenza tra le esigenze di controllo e il profilo di rischio delle imprese. Su questi presupposti, gli operatori economici sono destinati ad entrare in diverse classi di rischio che dipenderanno da una serie di parametri. Alcuni generali, legati al settore economico e alle dimensioni dell'impresa; altri individuali, un'impresa con una certificazione del sistema di gestione, ad esempio, sarà meno a rischio di un'altra azienda che non ha fatto questa scelta.

4 Luglio 2024 - Il Sole 24 Ore

Omessi versamenti non punibili se l'impresa è insolvente

Il Dlgs 87/2024 ha introdotto una nuova causa di non punibilità all'articolo 13 del Dlgs 74/2000. Il nuovo comma 3-bis dispone che 'i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi'. La giurisprudenza ritiene che l'incadimento sia giustificabile solo se l'imprenditore non poteva evitarlo nonostante gli sforzi, compreso il ricorso al patrimonio personale. La non imputabilità deve essere valutata tenendo conto degli obblighi organizzativi dell'impresa, come disposto dal Codice civile e dal Codice della crisi d'impresa.

4 Luglio 2024 - Il Sole 24 Ore

Riscossione, pignorare le fatture

L'Agenzia delle entrate ha avviato una nuova procedura di pignoramento dei conti correnti dei creditori del contribuente per saldare debiti pendenti. Questa misura, prevista dall'articolo 72 del DPR 602/73, permette ora di pignorare anche i compensi di profes-

MODELLO F24: nuovi vincoli alla compensazione

La L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha previsto ulteriori vincoli alla facoltà di compensazione di debiti e crediti nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. 241/97.

Si tratta, nello specifico:

- del divieto di compensazione in presenza di carichi affidati all'agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro;
- dell'estensione generalizzata dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.

Decorrenza

Entrambe le suddette novità si applicano a decorrere dall'1.7.2024.

Divieto di compensazione in presenza di carichi affidati all'agente della riscossione per importi superiori a 100.000,00 euro

E'previsto il divieto di avvalersi della compensazione nel modello F24 per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

1) il suddetto limite di 100.000,00 euro deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto;

2) la disposizione in esame configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito, almeno nella misura

necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia di 100.000,00 euro. Il divieto di compensazione non si applica con riferimento alle somme oggetto di **piani di rateazione** per i quali non sia intervenuta decadenza e quindi se:

- le rate scadute siano state regolarmente pagate;
- il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio.

Qualora, invece, l'omesso pagamento delle rate scadute sia stato tale da comportare la decadenza dal relativo piano di rateazione, provocando l'immediata riscuotibilità dell'intero importo iscritto a ruolo, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro.

In caso di adesione alla definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022 (c.d. "rottamazione-quater"), per la quale sia in essere il pagamento rateale, l'importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti.

La decadenza dalla definizione agevolata dovuta all'omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni di una delle rate comporta, invece, che l'ammontare di tutto il carico residuo affidato all'agente della riscossione rilevi a tale fine.

Il divieto di compensazione in presenza di carichi pendenti superiori a 100.000 non si applica alla compensazione dei crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL (di cui all'art. 17 co. 2 lett. e), f) e g) del Dlgs. 241/97).

I contribuenti che maturano crediti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, pertan-

to, potranno utilizzarli in compensazione nel modello F24, anche in presenza di somme affidate all'agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, laddove operi il divieto di compensazione in esame, non è consentito esporre nel medesimo modello F24 sia crediti INPS o INAIL che crediti per i quali opera l'inibizione alla compensazione.

La nuova disciplina stabilisce espressamente che resta ferma l'applicazione dell'art. 31 del DL 78/2010, in base al quale è vietata la compensazione nel modello F24, di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.

In particolare, l'utilizzo in compensazione dei suddetti crediti è vietato fino a concorrenza dell'importo dei debiti:

- iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
- di ammontare superiore a 1.500,00 euro;
- per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Pertanto, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate:

- ove l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione sia superiore a 1.500,00 euro, ma non a 100.000,00 euro, trova applicazione il suddetto art. 31;
- qualora, invece, l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione sia superiore a 100.000,00 euro si rende applicabile solo la nuova disciplina.

Come sottolineato dall'Agenzia delle Entrate, la principale differenza tra le due discipline (oltre alla differente soglia di 1.500,00 e 100.000,00 euro), è data dal fatto che:

- l'art. 31 del DL 78/2010 (soglia di 1.500,00 euro) impedisce la compensazione dei soli crediti erariali;
- l'art. 37 co. 49-quinquies del DL 223/2006 (soglia di 100.000,00 euro) impedisce la compensazione di

crediti di qualsiasi natura (es. erariali e di natura agevolativa), fatta eccezione per i crediti INPS e INAIL.

Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, i servizi telematici che mette a disposizione:

- trova applicazione per tutti i versamenti effettuati a decorrere dall'1.7.2024, a prescindere dalla circostanza che i debiti o i crediti indicati nel modello F24 siano relativi a tributi che scaturiscono da presupposti, dichiarazioni o istanze concernenti periodi antecedenti alla suddetta data (non ha quindi rilevanza il periodo di "maturazione" del credito);
- riguarda i versamenti da effettuare "per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo", compresi quindi, ad esempio, i crediti maturati nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- riguarda anche i modelli F24 in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, quindi non a "saldo zero" (in caso di modelli F24 a "saldo zero", l'obbligo in esame è già applicabile dall'1.10.2014);
- si applica altresì alla compensazione c.d. "verticale", cioè che interviene nell'ambito dello stesso tributo (es. acconti IRPEF/IRES da versare con compensazione del saldo IRPEF/IRES a credito), nel caso in cui venga esposta nel modello F24 (procedura non obbligatoria).

Lucia Zandonella Maiucco
AD Service srl

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

sionisti. Il Ministero dell'Economia e l'Agenzia delle Entrate stanno lavorando per riaprire la finestra della rottamazione quater per i ritardatari. Con l'introduzione della fatturazione elettronica e il rafforzamento delle banche dati, l'Agenzia delle Entrate può ora incrociare informazioni sui crediti dei contribuenti. Se un contribuente moroso ha pagamenti abituali da privati, l'Agenzia può notificare il pignoramento presso terzi. Questa pratica è applicata anche ai professionisti con mono mandato, che rischiano di vedere azzerati i propri introiti mensili.

3 Luglio 2024 - Italia Oggi

Modelli F24 anche Inps e Inail viaggiano solo sul canale dell'Agenzia

L'Agenzia delle Entrate spiega come si applica il doppio divieto alle compensazioni, da effettuare con il modello F24. Al vecchio divieto sulle compensazioni dei crediti fino a concorrenza dell'importo dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, dal 1° luglio 2024, si affianca il nuovo divieto, per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento sono scaduti e sono ancora dovuti pagamenti o non sono in essere provvedimenti di sospensione. Nella circolare n. 16/E/2024 sono illustrate le regole da rispettare sul doppio divieto alle compensazioni. Il documento di prassi specifica che tutte le compensazioni di crediti devono avvenire tramite i servizi telematici delle Entrate, anche per crediti verso Inps e Inail. L'obbligo si applica a tutti i versamenti con modello F24, compresi quelli parziali o non a saldo zero. Sono escluse le compensazioni per chi ha debiti erariali superiori a 100 mila euro. Via libera alla possibilità di compensare parzialmente le imposte erariali e i relativi accessori con i crediti per le stesse imposte.

2 Luglio 2024 - Il Sole 24 Ore

Piorgiorgio Frizzera-
Org.&Sistemi srl

RAVEDIMENTO OPEROSO: novità

Il DLgs. 87/2024 ha riformato le sanzioni amministrative tributarie con conseguenti riflessi anche con riferimento all'istituto del ravvedimento operoso.

Le novità operano per le violazioni che verranno commesse a far data dal prossimo 1° settembre 2024. Si dovrà pertanto porre particolare attenzione nel procedere con il ravvedimento operoso dovendo distinguere le violazioni commesse ante e post tale data. Di seguito la tabella riepilogativa:

Violazioni commesse dal 1° settembre 2024	Ravvedimento	Sanzioni ridotte a
Tardivi versamenti	Entro 30 giorni dalla violazione	1/10 del minimo
Tutte le violazioni	Entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione	1/9 del minimo
Tutte le violazioni	Entro l'anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	1/8 del minimo
Tutte le violazioni	Oltre l'anno dalla violazione o oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	1/7 del minimo
Imposte/tributi Agenzia delle Entrate, doganali, accise	Dopo lo schema d'atto non preceduto da Processo Verbale di Constatazione e senza domanda di adesione	1/6 del minimo
Imposte/tributi Agenzia delle Entrate, doganali, accise	Dopo il Processo Verbale di Constatazione senza comunicazione di adesione e prima dello schema d'atto	1/5 del minimo
Imposte/tributi Agenzia delle Entrate, doganali, accise	Dopo lo schema d'atto preceduto da Processo Verbale di Constatazione e senza domanda di adesione	1/4 del minimo
Tardiva dichiarazione	Entro 90 giorni dalla violazione	1/10 del minimo

Manuela Conci
Studio Bortolotti & Conci

